



A/50

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D. A. 2101 del 02/12/2014

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

PIAZZA UMBERTO I° 46 Tel. 0918349909 – Fax 091834909

E-Mail suap@pec.comune.palazzoadriano.pa.it

Prot. n. 6939
Ordinanza n. 35

del 24 GIU. 2016
del 24.06.2016

Oggetto: disciplina comunale concernente l'attività di intrattenimento musicale

Periodo 24/06/2016 – 30/09/ 2016.

IL SINDACO

Vista la legge quadro sull'intrattenimento sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995;
Visto il D.P.C.M. dell'1 marzo 1991 relativo ai "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
Visto il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzanti e di pubblico spettacolo enei pubblici esercizi;
Visto il D.P.R. 227 del 19/10/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia di ambiente gravante sulle imprese;
Tenuto Conto che nel periodo estivo è prassi consolidata che i titolari di pubblici esercizi richiedano l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico antistante la propria attività con tavoli e sedie, nonché vogliano intrattenere la propria clientela con iniziative musicali;
Considerata la necessità di provvedere alla tutela della salute pubblica anche sotto il profilo dell'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;
Considerato che le sopraccitate iniziative economiche non costituiscono solo occasione di svago ma anche di crescita sociale della collettività e fonte di reddito e di occupazione per molti addetti nel settore, ponendo il problema della conciliabilità di tali attività con il riposo e la tutela della salute delle persone;
Atteso che in questo Comune non è stato ancora adottato il piano di classificazione acustica del territorio comunale;
Visto l'art. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, nel periodo dal 24/06/2016 al 30/09/2016

1. Che tutti i pubblici esercizi che intendono svolgere attività di intrattenimento cessino ogni attività sonora svolta sia all'interno che all'esterno del locale con apparecchi elettronici o con esecuzioni musicali dal vivo nel seguente orario:
 - nei giorni feriali e festivi alle ore 24.00;
 - nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi alle ore 01.30;

2. Che quanto disposto venga rispettato indipendentemente dall'orario di chiusura del locale in cui l'attività rumorosa si svolge.

Sono escluse dall'applicazione della presente ordinanza le attività organizzate e/o patrocinate dal Comune.

PRESCRIZIONI

Per lo svolgimento dell'attività di intrattenimento disciplinata dal presente provvedimento, i titolari degli esercizi pubblici dovranno procedere a:

predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge 447/95 a firma di un tecnico competente in acustica (iscritto all'elenco regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge 447/95)

CARATTERISTICHE DEL LOCALE E MODALITA' D'ESERCIZIO

L'attività di intrattenimento deve avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari quali, pedane, palchi o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo e prevalente utilizzo dell'intrattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

l'ingresso deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, evitando affollamenti che potrebbero essere pregiudizievoli per la pubblica incolumità;

E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato (art. 659 e 660 c.p.), nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 10 c. 1 e 2 della legge 26/0/1995 n. 447 nel modo seguente;

chiunque non osserva gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza emessa ai sensi dell'art. 9 della legge 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.032,00 a euro 10.329,00;

chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore supera i limiti di rumorosità, di cui all'art. 4 e all'art. 8 (norme transitorie), c. 1 del D.P.C.M. del 14/11/1997 e dal D.P.C.M. del 16/04/1999 n. 215 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 516,00 a euro 5.164,00

Il Sindaco adotterà, secondo i principi di proporzionalità e adeguatezza, tutte le misure inibitorie parziali o tali necessarie a contenere o abbattere le emissioni inquinanti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR Sicilia entro 60 giorni a al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

La presente ordinanza verrà pubblicata nei modi di legge sul sito internet comunale e trasmessa ai titolari di pubblici esercizi, al Comando di Polizia Municipale ed alla locale Stazione dei carabinieri A chiunque spetti è fatto l'obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR Sicilia entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

La presente ordinanza verrà pubblicata nei modi di legge sul sito internet comunale e trasmessa ai titolari di pubblici esercizi, al Comando di P.M. ed alla locale Stazione dei Carabinieri

Il Responsabile del Procedimento
Nicolò Masaracchia

Il Responsabile SUAP
Giovanni Battista Parrino

Il Sindaco
Ing. Carmelo Cuccia

